

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 13 novembre 1971 DI CONVOCAZIONE

N. prot.

N. 1 dell'O.d.G.

N. 22 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge sulla istituzione di tributi propri della Regione Puglia.

L'anno millenovecentosettantuno il giorno tredici del mese di novembre
alle ore 10,30 in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. On.le Prof. Beniamino Finocchiaro
vice presidenti i sigg. dott. Raffaele Augelli - On. dott. Giuseppe Matarrese
segretari i sigg. avv. Giovanni Margiotta - Sig. Antonio Ventura
e con l'assistenza del Segretario Generale sig. funzionario f.f. dott. proc. Pasquale Donvito

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo		sì
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni		sì
7) Borgia dr. Carlo		sì	32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pulli dr. rag. Emilio	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola		sì
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio		sì
15) Di Giesi sig. Michele	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio		sì
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente.....

Il Presidente avverte che così come si rileva dall'Ordine del Giorno, si deve procedere all'approvazione della legge sull'istituzione dei tributi propri della Regione Puglia.

Da quindi la parola al consigliere Rizzo il quale svolge la relazione della 1^ Commissione consiliare permanente

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge

- Omissis -

Il Presidente da quindi lettura articolo per articolo per articolo del testo della legge approvato dalla 1^ Commissione consiliare permanente, specificando che gli articoli sui quali non sono presentati emendamenti si intenderanno approvati nel testo proposto dalla Commissione stessa.

- Art. 1 -

(Istituzione)

La Regione Puglia istituisce i seguenti tributi propri:

- a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
- b) tassa sulle concessioni regionali;
- c) tassa di circolazione;
- d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il Presidente mette ai voti l'articolo, sono presenti 37 consiglieri.

Approvato con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi)

- Art. 2 -

(Decorrenza)

I tributi di cui alle lettere a, c e d del precedente articolo decorrono dal primo gennaio 1972.

La tassa sulle concessioni regionali decorre per i singoli atti e provvedimenti, dalla data in vigore delle leggi dello Stato che regolano il passaggio alla Regione delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'art. 117 della Costituzione.

Il Presidente fa presente che sono stati presentati a firma Calvario tre emendamenti sostitutivi: "sono dovuti" invece di "decorrono" al primo comma.

"E' dovuta" invece di "decorre" al secondo comma; "operano" invece di "regolano" al secondo comma.

Mette quindi ai voti distintamente gli emendamenti in parola, sono presenti 37 consiglieri: gli emendamenti sono approvati con 34 voti favorevoli e tre astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

Il Presidente mette quindi ai voti l'intero articolo così emendato il quale viene approvato con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

- Art. 3 -

(Oggetto, ammontare dell'imposta, soggetto passivo)

L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per la occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione Puglia.

Sono escluse le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

L'ammontare dell'imposta è determinato in misura corrispondente al 5% del canone di concessione statale.

L'imposta è dovuta dal concessionario.

Il Presidente fa presente che è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 3 a firma Tarricone: "L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni aventi ad oggetto l'occupazione o comunque ogni forma di uso di beni compresi nel demanio pubblico e nel patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione Puglia.

Salvo quanto previsto nei successivi commi, dal 1 gennaio 1972 l'ammontare dell'imposta regionale è determinato in misura pari al canone di concessione.

Sono esenti dall'imposta:

a) Le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche;

b) Le concessioni di beni rientranti nel pubblico demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, destinati dal concessionario ad un'attività diretta alla

coltivazione del fondo, alla silvicoltura o all'allevamento del bestiame, sempre che il concessionario impieghi in tale attività il lavoro proprio o di membri della propria famiglia.

c) le concessioni di beni del pubblico demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, ad Enti od Istituzioni che vi svolgano attività a carattere assistenziale o di beneficenza, non caratterizzata da fine di lucro;

d) le concessioni di beni del pubblico demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato destinate ad attività di carattere artigianale;

e) le concessioni del suolo del pubblico demanio o del patrimonio indisponibile destinate ad attività turistiche e ricreative aperte al pubblico, con esclusione di alberghi, pensioni e ristoranti di lusso o di prima categoria o a ritrovi pubblici e stabilimenti balneari con particolari condizioni di lussuosità o redditività;

f) le concessioni utilizzate da pescatori o piccoli armatori ai fini della propria attività.

L'ammontare dell'imposta è determinato in misura pari al 50% del canone dovuto per le concessioni di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato destinati ad attività di carattere industriale.

L'ammontare dell'imposta è determinato in misura pari al triplo del canone dovuto e per le concessioni di suolo del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato destinato dal concessionario a ville, a circoli o comunque ad uso privato". L'articolo 4 si abroga.

Il Presidente pone ai voti l'emendamento Tarricone: i favorevoli sono 15; i contrari 22. L'emendamento viene respinto.

Il Presidente avverte che è stato presentato un emendamento a firma Fiore-Papa da inserire dopo il secondo comma: "Sono esenti dal pagamento della imposta tutte le concessioni statali, del pubblico demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, comunque utilizzate per fini non speculativi e di puro reddito di lavoro.

L'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio

e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione, destinati per costruzioni di durata superiore ad 1 anno e utilizzate per ville private, alberghi, pensioni e ristoranti di 1^ categoria, esercizi ritrovi pubblici e stabilimenti balneari con particolare condizione di lussuosità e redditività, attività industriale - con esclusione di aziende artigiane, società cooperative e piccole imprese industriali - è determinata nella misura del 200%.

La medesima imposta, nella misura di cui al comma precedente, è a carico di coloro che utilizzano le spiagge per uso privato, con esclusione delle concessioni utilizzate da pescatori, piccoli armatori, attività marinare, e comunque destinate a scopi di lavoro.

Le concessioni di demanio agricolo, utilizzate a scopo armentizio, la cui struttura organizzativa della impresa, per la sua estesa dimensione quantitativa e qualitativa, si configurano con carattere industriale e commerciale, sono sottoposte all'applicazione della imposta regionale nella misura del 100%.

Per tutti gli altri tipi di concessioni non previsti nei precedenti commi, si applica una imposta nella misura del 10%".

Il Presidente mette quindi ai voti l'emendamento Ficare-Papa: favorevoli 15 voti; contrari 22. L'emendamento viene respinto.

Il Presidente comunica che è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma Princigalli al secondo comma dopo "acque pubbliche" aggiungere " e quelle agricole". Pone quindi ai voti l'emendamento. Favorevoli 15; contrari 22, per alzata di mano. L'emendamento viene respinto.

Il Presidente avverte che è stato presentato un emendamento a firma Calvario sostitutivo dell'intero terzo comma: "L'imposta grava il canone di concessione statale con l'aliquota del 5%".

Il Presidente mette ai voti l'emendamento per alzata di mano, approvato con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

Il Presidente avverte che è stato presentato un emendamento Princigalli al terzo comma: " I canoni relativi alle concessioni di suoli di demanio pubblico marittimo destinati o comunque utilizzati per costruzioni di durata superiore ad

un anno e quelli per utilizzazione di spiagge e di arenili concessi a ville private e alberghi di lusso, sono aumentati del 200%. L'ammontare della imposta è determinata in misura corrispondente al 10% del canone per le rimanenti concessioni statali".

Il Presidente pone ai voti l'emendamento Princigalli per alzata di mano; voti favorevoli 12; contrari 22; astenuti 3.

Il Presidente pone quindi ai voti l'intero articolo con il solo emendamento approvato a firma Calvario al terzo comma, essendo stati tutti gli altri emendamenti presentati respinti. L'articolo viene approvato con 22 voti favorevoli, 12 contrari e 3 astenuti.

- Art. 4 -

(Graduazione dell'imposta)

Con successiva legge la Regione Puglia determinerà la misura dell'imposta, graduata in base alla qualità, ubicazione, utilizzazione, destinazione e redditività del bene.

Il Presidente avverte che è stato presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo a firma Calvario. Pone quindi ai voti l'emendamento per alzata di mano, respinto con un solo voto favorevole.

Pone quindi ai voti l'intero articolo 4 il quale viene per alzata di mano approvato all'unanimità con tre astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

- Art. 5 -

(Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta)

L'imposta è dovuta contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto della Regione, dagli uffici territorialmente competenti alla riscossione del canone stesso.

Tali uffici notificano al concessionario, per mezzo dei propri messi o di messi comunali, l'accertamento dell'imposta e lo invitano ad attuarne il pagamento.

Approvato con votazione per alzata di mano: voti favorevoli 34; astenuti 3 (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

- Art. 6 -

(versamenti)

Entro il giorno successivo non festivo a quello in cui l'imposta è stata pagata, gli Uffici che ne hanno effettuato la riscossione provvedono a versare l'importo al tesoriere regionale.

Entro il 5° giorno di ogni mese gli stessi Uffici devono altresì trasmettere al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei versamenti eseguiti nel mese precedente contenente le seguenti indicazioni:

- a) nome del contribuente;
- b) destinazione e natura della concessione;
- c) ammontare del canone di concessione;
- d) data e importo del pagamento dell'imposta;
- e) data, numero e importo del versamento dell'imposta stessa.

Approvato con votazione per alzata di mano: voti favorevoli 34; astenuti 3 (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

- Art. 7 -

(Comunicazione delle concessioni e delle relative variazioni)

Per ogni concessione di occupazione od uso dei beni indicati nel primo comma dell'art. 3, le competenti amministrazioni statali sono tenute a trasmettere al Presidente della Giunta Regionale, copia dei relativi atti formali entro i seguenti termini:

a) per le concessioni in atto al 1° gennaio 1972, entro due mesi da tale data;

b) per le nuove concessioni e per le variazioni di quelle esistenti, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello in cui è avvenuta la stipulazione o la variazione.

Approvato con votazione per alzata di mano: voti favorevoli 34; astenuti 3 (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

- Art. 8 -

(Esazione coattiva - Prescrizione)

Per l'esazione coattiva dell'imposta regionale sulle concessioni statali si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Col decorso di cinque anni si prescrive l'azione per riscuotere l'imposta stessa.

Col decorso di tre anni dal giorno dell'eseguito pagamento di essa, si prescrive l'azione tanto dell'amministrazione regionale, per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto del contribuente, per la restituzione di somme indebitamente pagate.

Il Presidente fa presente che è stato presentato un emendamento a firma Calvario sostitutivo del secondo comma: "col decorso di cinque anni si prescrive tanto l'azione dell'amministrazione per riscuotere l'imposta dovuta, quanto del contribuente per la restituzione dell'indebito"; altro emendamento Calvario modificativo dell'ultimo comma: "col decorso di tre anni dal giorno dell'eseguito pagamento dell'imposta si prescrive l'azione dell'amministrazione per supplementi a causa di liquidazioni inesatte". Il Presidente pone ai voti distintamente i due emendamenti per alzata di mano: vengono approvati ambedue con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

Pone quindi ai voti l'intero articolo così emendato per alzata di mano: approvato con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

- Art. 9 -

(Oggetto e ammontare della tassa)

Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione Puglia nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli, già di competenza dello Stato, assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi del T.U. 1° marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

L'ammontare della tassa regionale è determinato in misura pari al 100% della corrispondente tassa erariale.

L'atto amministrativo adottato da un'altra Regione, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto alla tassa di cui al comma precedente, anche se esso spieghi i suoi effetti nel territorio della Regione Puglia.

Il Presidente comunica che è stato presentato un emendamento sostitutivo a firma Tatarella: "80%" invece di "100%" al secondo comma; pone quindi ai voti per alzata di mano l'emendamento il quale viene respinto col numero 3 voti favorevoli e 34 contrari.

Il Presidente pone quindi ai voti l'intero articolo il quale viene approvato per alzata di mano con voti 34 favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

- Art. 10 -

(Accertamento, liquidazione e riscossione)

All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono, per conto della Regione Puglia, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per le tasse sulle concessioni governative.

A tale scopo ogni atto o provvedimento regionale soggetto a tassa viene trasmesso in copia all'ufficio territorialmente competente entro cinque giorni dalla sua emanazione.

Approvato per alzata di mano con 34 favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

Art. 11 -

(Efficacia dell'atto)

Gli atti e provvedimenti regionali non hanno effetto se non è eseguito il pagamento della tassa dovuta. Tuttavia, quando essi hanno durata temporanea ed il pagamento del tributo ha luogo con ritardo, la loro efficacia è limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente agli stessi.

Approvato con votazione per alzata di mano, 34 favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

Art. 12 -

(Versamenti)

L'importo delle tasse regionali deve essere versato al tesoriere regionale da parte degli uffici che ne hanno effettuato la riscossione, nel termine e nei modi di cui al 1° comma dell'articolo 6.

Gli stessi uffici devono altresì trasmettere, nel silenzio al Presidente della Giunta Regionale, entro il termine stabilito nel secondo comma dello stesso articolo 6, un elenco dei versamenti eseguiti, contenente le seguenti indicazioni:

- a) nome del contribuente;
- b) causale, data e importo del pagamento;
- c) data, numero e importo del relativo versamento.

Approvato per alzata di mano con voti 34 favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

Art. 13 -

(Oggetto della tassa)

La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, ed immatricolati nella circoscrizione della Regione Puglia, nonché a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione ma comunque soggetti alla tassa di circolazione e che appartengono a persone fisiche o giu-

.....ridiche residenti od aventi sede nel territorio della Regione stessa.

..... Dalla tassa regionale sono esclusi i veicoli e gli autoscafi in temporanea
..... importazione, i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che
..... li regolano.

..... Approvato con votazione per alzata di mano: 34 favorevoli e 3 astenuti
..... (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi)

..... - Art. 14 -

..... (Soggetto passivo)

..... La tassa di circolazione è dovuta dal proprietario del veicolo o dello
..... autoscafo. Nel caso di vendita con riserva di proprietà la tassa è dovuta dal-
..... l'acquirente.

..... Approvato per alzata di mano: voti favorevoli 34; astenuti 3 (Tatarella,
..... Piacquadio e Liuzzi).

..... - Art. 15 -

..... (Rinnovazione dell'immatricolazione e cambiamento di residenza)

..... Per i veicoli ed autoscafi precedentemente iscritti nell'ambito di altre
..... regioni, la rinnovazione dell'immatricolazione in una provincia compresa nel
..... territorio della Regione Puglia non dà luogo all'applicazione di ulteriore
..... tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata già riscossa
..... dalla Regione di provenienza. Tale disposizione si applica anche ai veicoli
..... ed autoscafi non soggetti all'obbligo del documento di circolazione, apparte-
..... nente a persone fisiche o giuridiche, che già residenti o aventi sede nell'am-
..... bito di altre regioni, trasferiscano la propria residenza o sede in un comune
..... situato nel territorio della Regione Puglia.

..... Approvato per alzata di mano: voti favorevoli 34; astenuti 3 (Tatarella,
..... Piacquadio e Liuzzi).

..... - Art. 16 -

..... (Ammontare della tassa)

..... Dal 1° gennaio 1972 e fino al 31 dicembre 1973, l'ammontare della tassa
..... regionale è commisurato al 25% della corrispondente tassa erariale.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 esso è determinato nella misura del 100% della corrispondente tassa erariale che ai sensi del penultimo comma dell'art. 4 della legge 16/5/1970 n. 281, è contestualmente ridotta del 50%.

Il Presidente comunica che è stato presentato un emendamento a firma Tatarella al secondo comma sostituire "100%" con "90%". Pone quindi ai voti lo emendamento il quale viene respinto con 3 voti favorevoli e 34 contrari espressi per alzata di mano.

Il Presidente comunica che è stato presentato un emendamento a firma Principigalli "la tassa di circolazione è ridotta del 5% per gli autoveicoli inferiori a 1.500 cm.³ di cilindrata, aumentata del 5% per gli autoveicoli superiori che siano stati fabbricati dopo il 1° gennaio 1968".

Pone quindi ai voti l'emendamento, il quale viene respinto con 13 voti favorevoli, 18 contrari, 2 astenuti (Tatarella e Liuzzi).

Il Presidente pone ai voti l'intero art. 16 il quale viene approvato con 31 voti favorevoli, 2 astenuti (Tatarella e Liuzzi) espressi per alzata di mano. (durante la votazione si sono allontanati n. 4 consiglieri).

- Art. 17 -
(Graduazione della tassa)

La Regione Puglia potrà stabilire con successiva legge aumenti o riduzioni della tassa di circolazione in misura non eccedente il 5% della stessa in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche, con particolare riguardo a quelle di lusso, ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.

Approvato con voti favorevoli 34 e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi) per alzata di mano. (Sono rientrati i 4 consiglieri allontanatisi precedentemente).

- Art. 18 -

(Accertamento, liquidazione e riscossione)

La tassa regionale di circolazione è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della corrispondente tassa erariale ed è riscossa per conto della Regione dagli Uffici

..... che provvedono alla riscossione della tassa statale.

..... Approvato con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

..... espressi per alzata di mano.

..... - Art. 19 -

..... (Versamenti)

..... L'importo della tassa regionale deve essere versato al tesoriere regionale
..... nei termini e nei modi stabiliti per il versamento della corrispondente tassa
..... erariale.

..... Gli uffici esattori devono altresì trasmettere mensilmente al Presidente
..... della Giunta Regionale un elenco dei versamenti eseguiti.

..... Approvato con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e
..... Liuzzi) espressi per alzata di mano.

..... - Art. 20 -

..... (Oggetto della tassa)

..... La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle oc-
..... cupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Puglia, secondo
..... le indicazioni dell'articolo 192 del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive
..... modificazioni.

..... Il Presidente avverte che è stato presentato un emendamento a firma
..... Calvario sostitutivo della parola "indicazioni" con "previsioni". Pone ai voti
..... l'emendamento il quale viene approvato per alzata di mano con 34 voti favorevoli
..... e 3 astenuti.

..... Viene quindi posto ai voti l'intero articolo approvato per alzata di mano
..... con 34 voti favorevoli e 3 astenuti.

..... - Art. 21 -

..... (Soggetto passivo)

..... La tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta
..... dal titolare della concessione di occupazione.

..... In caso di occupazione abusiva, la tassa è dovuta dall'occupante per tutta
..... la durata dell'occupazione stessa, salvo l'applicazione delle sanzioni prevista

... nella presente legge.

... Approvato con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi)
... espressi per alzata di mano.

... - Art. 22 -

... (Occupazioni permanenti e temporanee)

... Le occupazioni sono permanenti e temporanee.

... Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'e-
... sistenza di manufatti od impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee.

... Approvato per alzata di mano con 34 voti favorevoli e 3 astenuti.

... - Art. 23 -

... (Tariffa) ...

... Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; è commisurata all'effettiva...
... superficie coperta e si applica in misura pari alla tariffa vigente in ogni sin-
... gola Provincia della Regione per l'analogo tributo provinciale.

... Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a giorno nella misura pari
... alla tariffa vigente in ogni singola Provincia della Regione, per l'analogo tributo
... provinciale.

... Il Presidente avverte che è stato presentato un emendamento a firma Tata-
... rella al secondo comma: "pari alla metà della tariffa vigente". Pone ai voti lo
... emendamento il quale viene respinto per alzata di mano con voti 3 favorevoli
... (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi) e 34 contrari.

... Pone quindi ai voti l'intero articolo, approvato per alzata di mano con voti
... 34 favorevoli e 3 astenuti.

... - Art. 24 -

... (Graduazione della tassa)

... Con successivo provvedimento la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pub-
... bliche potrà essere graduata, entro i limiti stabiliti nei precedenti articoli, a se-
... conda dell'importanza della località.

... A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche appartenenti alla
... Regione Puglia saranno classificati in categorie, in rapporto alla loro maggiore

o minore importanza.

Approvato con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi) espressi per alzata di mano.

- Art. 25 -

(Decorrenza della tassa - sgravi)

Per le occupazioni permanenti concesse nel corso del primo semestre dell'anno solare, la tassa decorre dal primo giorno dell'anno ed è dovuta per intero; per quelle concesse nel secondo semestre, dal primo giorno del semestre medesimo ed è dovuta per metà.

In caso di cessazione totale o parziale dell'occupazione prima della sua scadenza, il contribuente ha diritto allo sgravio dell'intera tassa o alla corrispondente riduzione di essa a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo alla data di presentazione della denuncia di cessazione totale o parziale.

Approvato con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi) espressi per alzata di mano.

- Art. 26 -

(Accertamento, liquidazione e riscossione)

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

A tale scopo ogni atto di concessione regionale viene trasmesso in copia all'ufficio provinciale territorialmente competente.

Per le occupazioni permanenti la tassa è riscossa mediante ruoli compilati e trasmessi dalle Province all'esattore; per quelle temporanee essa è riscossa direttamente dai tesorieri provinciali.

Il mancato o ritardato pagamento della tassa produce sull'efficacia della concessione gli effetti di cui all'art. 11.

Approvato con voti 34 favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi) espressi per alzata di mano.

- Art. 27 -

(Versamenti)

Per le occupazioni permanenti l'importo della tassa deve essere versato al tesoriere regionale, da parte dei ricevitori provinciali, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per il versamento dell'analogo tributo provinciale.

Per le occupazioni temporanee il versamento della tassa deve essere effettuato dai tesoriere provinciali nel termine e nei modi di cui al primo comma dell'art. 6.

Tanto i ricevitori che i tesoriere provinciali devono altresì trasmettere mensilmente al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei versamenti eseguiti, nel termine e con le indicazioni di cui al secondo comma dell'articolo 12.

Approvato con voti 34 favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi) espressi per alzata di mano.

- Art. 28 -

(Azione giudiziaria)

Avverso l'accertamento e la riscossione, nonché per il rimborso dei tributi previsti nella presente legge, il contribuente può proporre azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario.

Qualora sia stato presentato ricorso in via amministrativa ai sensi del successivo articolo, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

Approvato con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi) espressi per alzata di mano.

- Art. 29 -

(Ricorsi amministrativi)

Ferma restando l'azione giudiziaria di cui al precedente articolo, avverso la notifica dell'imposta regionale sulle concessioni statali, prevista dal secondo comma dell'art. 5, può essere proposto ricorso in via amministrativa

..... al Presidente della Giunta Regionale.....

..... Lo stesso ricorso è pure proponibile avverso l'applicazione degli altri.....
..... tributi regionali, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi dello Stato relative.....
..... ai corrispondenti tributi erariali e comunali.....

..... Il ricorso di cui ai precedenti commi può essere sperimentato solo da chi.....
..... vi abbia interesse e deve essere presentato al Presidente e della Giunta regio-
..... nale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione,
..... o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione dell'atto.....

..... Qualora non venga recapitato a mano, il ricorso deve essere inviato a.....
..... mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, agli.....
..... effetti del computo dei termini, si ha riguardo alla data di spedizione risul-
..... tante dal timbro postale, che deve essere apposto anche sul ricorso. Ove.....
..... manchi o non sia chiaro il timbro postale, il contribuente è tenuto a provare.....
..... in altro modo la data di spedizione del ricorso.....

..... Approvato con voti 34 favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e.....
..... Liuzzi) espressi per alzata di mano.....

..... - 30 -

..... (Istruzione dei ricorsi amministrativi).....

..... I ricorsi presentati al Presidente della Giunta regionale sono comunicati.....
..... entro cinque giorni agli uffici che hanno emanato l'atto impugnato, i quali, non.....
..... oltre venti giorni dal loro ricevimento, devono restituirli con tutti gli atti.....
..... relativi e con le proprie deduzioni.....

..... Nel termine di cinque giorni dal loro arrivo, tali deduzioni sono notificate.....
..... al ricorrente, il quale può, entro i successivi dieci giorni, presentare le.....
..... proprie controdeduzioni.....

..... Si applica per tali controdeduzioni la disposizione di cui all'ultimo comma.....
..... del precedente articolo.....

..... Approvato con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e.....
..... Liuzzi) espressi per alzata di mano.....

Art. 31 -

(Decisioni amministrative)

Il Presidente della Giunta regionale deve emettere decisioni motivate non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Le decisioni devono essere notificate integralmente al contribuente interessato, per messo regionale o comunale.

Contro di esse può essere proposto nuovo ricorso al Presidente della Giunta Regionale, entro il termine di novanta giorni, quando le decisioni siano viziate da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

Detto termine decorre dalla notificazione della decisione impugnata, nel caso di ricorso per errore di fatto o di calcolo, e dalla data di recupero del documento, nello altro caso.

Le decisioni di cui sopra sono inviate per l'esecuzione all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Il Presidente comunica che è stato presentato un emendamento Calvario aggiuntivo al primo comma "decorso detto termine senza che la decisione sia stata emessa il ricorso si intende accolto". Pone quindi ai voti l'emendamento il quale viene accolto con 34 voti favorevoli e 3 astensioni per alzata di mano.

Il Presidente comunica che è stato presentato a firma Fiore e Papa un emendamento integrativo al 3° comma dopo "Il Presidente della Giunta Regionale " aggiungere "sentita la commissione consultiva tributaria regionale nominata dal Consiglio Regionale con volto limitato". Pone quindi ai voti lo emendamento il quale viene respinto con 12 voti favorevoli, 22 contrari e 3 astenuti. Viene posto quindi ai voti l'intero articolo il quale viene approvato con 22 voti favorevoli, 12 contrari e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

Art. 32 -

(Impugnazioni delle decisioni amministrative)

Le decisioni del Presidente della Giunta Regionale, contro le quali

non sia stato proposto ricorso per revocazione ai sensi del precedente articolo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 27.

Approvato per alzata di mano con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

- Art. 33 -

(Sanzioni relative all'imposta sulle concessioni statali)

Per il mancato pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali si applica la pena pecuniaria da un minimo di due ad un massimo di sei volte l'imposta dovuta, e in ogni caso non inferiore a lire 250.

In caso di mancato pagamento dell'imposta nei termini stabiliti, si applica, in luogo della pena di cui sopra, una soprattassa del 10 per cento della imposta dovuta, purché questa sia corrisposta non oltre trenta giorni della scadenza.

Approvato per alzata di mano con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

- Art. 34 -

(Sanzioni relative alle tasse sulle concessioni regionali)

Per le violazioni delle norme relative alle tasse sulle concessioni regionali, si applica, secondo i casi, la pena pecuniaria o la soprattassa previste dall'art. 10, primo ed ultimo comma, del testo unico in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

Approvato per alzata di mano con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

- Art. 35 -

(Sanzioni relative alla tassa di circolazione)

Per le violazioni delle norme relative alla tassa regionale di circolazione, si applicano le pene pecuniarie previste dalla tabella allegata n. 2 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 5/2/1953, n. 39, e successive modificazioni.

Il conducente ed il proprietario del veicolo sono solidalmente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nella tabella stessa.

Approvato per alzata di mano con voti 34 favorevoli e 3 astensioni (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

- Art. 36 -

(Sanzioni relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Per le violazioni delle norme relative alla tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si applicano la soprata tassa e l'ammenda previste dagli articoli 292 e 294 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni ed aggiunte.

Approvato per alzata di mano con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

- Art. 37 -

(Competenze e processo verbale)

Le violazioni delle norme di cui alla presente legge sono accertate dai funzionari degli uffici incaricati dell'applicazione dei tributi regionali, dagli altri funzionari ed agenti competenti in base alle leggi dello Stato, nonché dai funzionari ed agenti dell'amministrazione regionale all'uopo incaricati e muniti di apposita tessera rilasciata dalla Regione Puglia.

Delle infrazioni accertate deve essere redatto processo verbale da trasmettersi al Presidente della Giunta Regionale.

Quando le infrazioni concernono anche un tributo erariale, un esemplare del verbale deve essere trasmesso all'ufficio competente a conoscere delle infrazioni medesime. In ogni caso, copia del verbale deve essere consegnata allo interessato.

Approvato per alzata di mano con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi)

- Art. 38 -

(Applicazione della pena pecuniaria definizione in via breve)

stabilita la pena pecuniaria, è consentito al trasgressore di pagare all'atto della contestazione una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre l'ammontare del tributo.

Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria.

In tal caso non si fa luogo alla compilazione del processo verbale di accertamento dell'infrazione salvo il disposto dell'art. 41 ultimo comma.

Approvato per alzata di mano con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

- Art. 39 -

(Determinazione dell'ammenda - notifica - oblazione)

Per le violazioni delle norme della presente legge per le quali sia prevista la pena pecuniaria, qualora questa non sia stata pagata in via breve a norma dell'articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale dispone la notificazione al trasgressore del verbale di cui all'art. 37 con l'invito a presentare le sue deduzioni entro il termine di quindici giorni.

Decorso tale termine il Presidente della Giunta Regionale, con provvedimento motivato e definitivo, sotto forma di ordinanza, determina l'ammontare della pena pecuniaria dopo aver accertato l'esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore.

Il provvedimento viene notificato a questo ultimo e costituisce il titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria.

E' fatta salva la azione giudiziaria da proporsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione del provvedimento.

Per la definizione amministrativa dell'ammenda prevista per la violazione delle norme concernenti la tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 296 del T. U. 14/9/1931, n. 1175.

La misura dell'oblazione entro i limiti del minimo e del massimo della ammenda è determinata discrezionalmente dal Presidente della Giunta Regionale.

Approvato per alzata di mano con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

- Art. 40 -

(Riscossione delle sanzioni)

Le sanzioni per le violazioni delle norme relative all'imposta regionale sulle concessioni statali sono riscosse dagli stessi uffici cui è demandata, ai sensi dell'art.5, la riscossione dell'imposta medesima.

Le sanzioni per le violazioni delle norme relative agli altri tributi regionali sono riscosse dagli uffici competenti alla riscossione delle sanzioni relative alla violazione delle norme che disciplinano i corrispondenti tributi erariali e comunali.

Ai fini di cui ai precedenti comma, i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta Regionale sono trasmessi in copia agli uffici suddetti.

Approvato per alzata di mano con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

- Art. 41 -

(Versamento del provento delle sanzioni)

Il provento dei pagamenti delle sanzioni di qualsiasi specie per le violazioni delle norme relative ai tributi previsti nella presente legge spetta alla regione e deve essere versato entro il giorno successivo, non festivo, a quello dell'eseguito pagamento, direttamente al tesoriere regionale.

Dalle somme riscosse per pene pecuniarie ed ammende si detraggono, prima del versamento di cui al precedente comma, le spese inerenti alla riscossione nella misura fissata del 10%.

Gli uffici incaricati della riscossione delle sanzioni sono tenuti altresì a trasmettere al Presidente della Giunta Regionale, non oltre il giorno 5 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, un elenco in doppio esemplare contenente i seguenti dati per le sanzioni riscosse nel bimestre precedente:

a) generalità del trasgressore;

b) data e numero del verbale di accertamento;

c) natura della violazione;

d) estremi del provvedimento amministrativo o della sentenza di condanna passata in giudicato;

e) specie e importo della sanzione inflitta;

f) data e numero della bolletta dell'introito emessa;

g) data, numero e importo dei versamenti eseguiti.

Le indicazioni di cui alle lettere b) e d) si omettono nei casi di applicazione delle sopratasse e di definizione delle violazioni in via breve.

Approvato per alzata di mano con 34 voti favorevoli, 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

- Art. 42 -

(Ripartizione dei proventi)

Per la ripartizione dei proventi delle pene pecuniarie dovute per le violazioni delle disposizioni concernenti l'imposta sulle concessioni statali, la tassa sulle concessioni regionali e la tassa regionale di circolazione si applicano le disposizioni della legge 7/2/1951, n. 168, intendendosi dovuta alla Regione Puglia, in luogo dell'Erario, la quota del 60% dei proventi.

Per la ripartizione dei proventi delle ammende dovute per le violazioni delle disposizioni relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Puglia si applicano le norme dell'art. 110 del T.U. 3/3/1934, n. 383. Approvato per alzata di mano con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

- Art. 43 -

In sede di prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali, qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata media della concessione.

Approvato per alzata di mano con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella,

la, Piacquadio e Liuzzi).

- Art. 44 -

(Prima applicazione della tassa regionale di circolazione)

Non può essere applicata la tassa regionale di circolazione per lo stesso periodo cui si riferisce la tassa erariale corrisposta con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 1972.

Approvato per alzata di mano con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

- Art. 45 -

(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge regionale, stante l'imminente scadenza dei termini previsti, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Approvato per alzata di mano con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

- Art. 46 -

(Osservanza)

La presente legge regionale viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Approvato per alzata di mano con 34 voti favorevoli e 3 astenuti (Tatarella, Piacquadio e Liuzzi).

Esaurita la votazione articolo per articolo della legge il Presidente comunica all'Assemblea che bisogna votare la legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto

- Omissis -

IL CONSIGLIO REGIONALE

audita la relazione svolta dal consigliere Rizzo, per la prima commissione consiliare permanente;

preso atto dell'ampio dibattito seguito;

sull'esito della votazione avvenuta in sede di lettura dei singoli articoli della legge, con voti 19 favorevoli espressi ed accertati per alzata di mano e con 18 astenuti su 37 presenti (astenuti: Tatarella, Piacquadio, Liuzzi, Tarricone, Romano, Dilonardo, Colamonaco, Di Stefano, Fiore, Matarrese, Panico, Papa, Princigalli, Raimondo, Rossi, Schilardi, Ventura e Clemente).

D. E. L. I. B. E. R. A.

di approvare, così come approva, la legge sulla istituzione dei tributi propri della Regione Puglia composta di n. 46 articoli nel testo che segue:

TITOLO I

TRIBUTI PROPRI

Capo 1° - Norme Generali

Art. 1

(Istituzione)

La Regione Puglia istituisce i seguenti tributi propri:

- a) Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
- b) tassa sulle concessioni regionali;
- c) tassa di circolazione;
- d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2

(Decorrenza)

I tributi di cui alle lettere a) c) e d) del precedente articolo sono dovuti dal 1° gennaio 1972.

La tassa sulle concessioni regionali è dovuta, per i singoli atti e provvedimenti, dalla data di entrata in vigore delle leggi dello Stato che operano il passaggio alla Regione delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'articolo 117 della Costituzione,

Capo 2° Imposta sulle concessioni statali

Imposta sulle concessioni statali

substatali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile

Art. 3

(Oggetto, ammontare dell'imposta, soggetto passivo.)

L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione Puglia.

Sono escluse le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

L'imposta grava il canone di concessione statale con l'aliquota del 5%.

L'imposta è dovuta dal concessionario.

Art. 4

(Graduazione dell'imposta)

Con successiva legge la Regione Puglia determinerà la misura della imposta, graduata in base alla qualità, ubicazione, utilizzazione, destinazione e redditività del bene.

Art. 5

(Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta)

L'imposta è dovuta contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto della Regione, dagli uffici territorialmente competenti alla riscossione del canone stesso.

Tali uffici notificano al concessionario, per mezzo dei propri messi o di messi comunali, l'ammontare dell'imposta e lo invitano ad effettuarne il pagamento.

Art. 6

(Versamenti)

Entro il giorno successivo non festivo a quello in cui l'imposta è stata pagata, gli Uffici che ne hanno effettuato la riscossione provvedono a versare l'importo al tesoriere regionale.

Entro il 5° giorno di ogni mese gli uffici competenti provvedono a versare

al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei versamenti eseguiti nel mese precedente contenente le seguenti indicazioni:

- a) nome del contribuente;
- b) destinazione e natura della concessione;
- c) ammontare del canone di concessione;
- d) data e importo del pagamento dell'imposta;
- e) data, numero e importo del versamento dell'imposta stessa.

Art. 7

(Comunicazione delle concessioni e delle relative variazioni)

Per ogni concessione di occupazione od uso dei beni indicati nel primo comma dell'art. 3, le competenti amministrazioni statali sono tenute a trasmettere al Presidente della Giunta Regionale, copia dei relativi atti formali entro i seguenti termini:

- a) per le concessioni in atto al 1° gennaio 1972, entro due mesi da tale data;
- b) per le nuove concessioni e per le variazioni di quelle esistenti, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello in cui è avvenuta la stipulazione o la variazione.

art. 8

(Esazione coattiva - prescrizione)

Per l'esazione coattiva dell'imposta regionale sulle concessioni statali si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Col decorso di 5 anni dal giorno dell'eseguito pagamento dell'imposta si prescrive l'azione dell'Amministrazione per riscuotere l'imposta dovuta, quanto del contribuente per la restituzione dell'indebito.

Col decorso di 3 anni dal giorno dell'eseguito pagamento dell'imposta si prescrive l'azione dell'Amministrazione per supplementi a causa di liquidazioni inesatte.

Art. 9

(Oggetto e ammontare della tassa)

Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione Puglia nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli, già di competenza dello Stato, assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi del T. U. 1° marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

L'ammontare della tassa regionale è determinato in misura pari al 100 per cento della corrispondente tassa erariale.

L'atto amministrativo adottato da un'altra Regione, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto alla tassa di cui al comma precedente, anche se esso spieghi i suoi effetti nel territorio della Regione Puglia.

(Accertamento, liquidazione e riscossione)

All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono, per conto della Regione Puglia, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per le tasse sulle concessioni governative.

A tale scopo ogni atto o provvedimento regionale soggetto a tassa viene trasmesso in copia all'ufficio territorialmente competente entro cinque giorni dalla sua emanazione.

Art. 11

(Efficacia dell'atto)

Gli atti e provvedimenti regionali non hanno effetto se non è eseguito il pagamento della tassa dovuta. Tuttavia, quando essi hanno durata temporanea ed il pagamento del tributo ha luogo con ritardo, la loro efficacia è limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente agli stessi.

Art. 12

(Versamenti)

L'importo delle tasse regionali deve essere versato al tesoriere regionale, da parte degli uffici che ne hanno effettuato la riscossione, nel termine e nei modi di cui al primo comma dell'art. 6.

Gli stessi uffici devono altresì trasmettere mensilmente al Presidente della Giunta Regionale, entro il termine stabilito nel secondo comma dello stesso articolo 6 un elenco dei versamenti eseguiti, contenente le seguenti indicazioni:

- a) nome del contribuente;
- b) causale, data ed importo del pagamento;
- c) data, numero ed importo del relativo versamento.

Capo 4°

Tassa di circolazione

Art. 13

(Oggetto della tassa)

La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione ai sensi del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39, e successive modificazioni, ed immatricolati nella circoscrizione della Regione Puglia, nonché a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione ma comunque soggetti alla tassa di circolazione e che appartengono a persone, fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede nel territorio della regione stessa.

Dalla tassa regionale sono esclusi i veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che li regolano.

Art. 14

(Soggetto passivo)

La tassa di circolazione è dovuta dal proprietario del veicolo o dell'autoscafo. Nel caso di vendita con riserva di proprietà la tassa è dovuta all'acquirente.

Art. 15

(Rinnovazione dell'immatricolazione e cambiamento di residenza)

Per i veicoli ed autoscafi precedentemente iscritti nell'ambito di altre regioni, la rinnovazione dell'immatricolazione in una Provincia compresa nel territorio della Regione Puglia non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per un periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata già riscossa dalla Regione di provenienza. Tale disposizione si applica anche ai veicoli ed autoscafi non soggetti all'obbligo del documento di circolazione appartenenti a persone fisiche o giuridiche, che già residenti o aventi sede nell'ambito di altre regioni, trasferiscano la propria residenza o sede in un Comune situato nel territorio della Regione Puglia.

Art. 16

(Ammontare della tassa)

Dal 1° gennaio 1972 e fino al 31 dicembre 1973, l'ammontare della tassa regionale è commisurato al 25% della corrispondente tassa erariale.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 esso è determinato nella misura del 100% della corrispondente tassa erariale che ai sensi del penultimo comma dell'art. 4 della legge 16/5/1970 n. 281, è contestualmente ridotta del 50%.

Art. 17

(Graduazione della tassa)

La Regione Puglia potrà stabilire con successiva legge aumenti o riduzioni della tassa di circolazione in misura non eccedente il 5% della stessa in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche, con particolare riguardo a quelle di lusso, ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.

Art. 18

(Accertamento, liquidazione e riscossione)

La tassa regionale di circolazione è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della corrispondente tassa erariale ed è riscossa per conto della Regione dagli Uffici che

provvedono alla riscossione della tassa statale.

Art. 19

(Versamenti)

L'importo della tassa regionale deve essere versato al tesoriere regionale nei termini e nei modi stabiliti per il versamento della corrispondente tassa erariale.

Gli uffici esattori devono altresì trasmettere mensilmente al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei versamenti eseguiti.

Capo 5°

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 20

(Oggetto della tassa)

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Puglia, secondo le previsioni dell'articolo 192 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

Art. 21

(Soggetto passivo)

La tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta dal titolare della concessione di occupazione.

In caso di occupazione abusiva, la tassa è dovuta dall'occupante per tutta la durata dell'occupazione stessa, salvo l'applicazione delle sanzioni prevista nella presente legge.

Art. 22

(Occupazioni permanenti e temporanee)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee.

Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee.

Art. 23

(Tariffa)

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; è commisurata all'effettiva superficie coperta e si applica in misura pari alla tariffa vigente in ogni singola Provincia della Regione per l'analogo tributo provinciale.

Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a giorno nella misura pari alla tariffa vigente in ogni singola Provincia della Regione, per l'analogo tributo provinciale.

Art. 24

(Graduazione della tassa)

Con successivo provvedimento la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere graduata, entro i limiti stabiliti nei precedenti articoli, a seconda dell'importanza della località.

A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche appartenenti alla Regione Puglia saranno classificati in categorie, in rapporto alla loro maggiore o minore importanza.

Art. 25

(Decorrenza della Tassa - Sgravi)

Per le occupazioni permanenti concesse nel corso del primo semestre dell'anno solare, la tassa decorre dal primo giorno dell'anno ed è dovuta per intero; per quelle concesse nel secondo semestre, dal primo giorno del semestre medesimo ed è dovuta per metà.

In caso di cessazione totale o parziale dell'occupazione prima della sua scadenza, il contribuente ha diritto allo sgravio dell'intera tassa o alla corrispondente riduzione di essa a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo alla data di presentazione della denuncia di cessazione totale o parziale.

Art. 26

(Accertamento, liquidazione e riscossione)

All'accertamento, liquidazione^{e riscossione} della tassa provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provin-

le.

A tale scopo ogni atto di concessione regionale viene trasmesso in copia all'ufficio provinciale territorialmente competente.

Per le occupazioni permanenti la tassa è riscossa mediante ruoli compilati e trasmessi dalle Province all'esattore; per quelle temporanee essa è riscossa direttamente dai tesoriere provinciali.

Il mancato o ritardato pagamento della tassa produce sull'efficacia della concessione gli effetti di cui all'art. 11.

Art. 27

(Versamenti)

Per le occupazioni permanenti l'importo della tassa deve essere versato al tesoriere regionale, da parte dei ricevitori provinciali, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per il versamento dell'analogo tributo provinciale.

Per le occupazioni temporanee il versamento della tassa deve essere effettuato dai tesoriere provinciali nel termine e nei modi di cui al primo comma dell'art. 6.

Tanto i ricevitori che i tesoriere provinciali devono altresì trasmettere mensilmente al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei versamenti eseguiti, nel termine e con le indicazioni di cui al secondo comma dell'articolo 12.

TITOLO II

RICORSI

Art. 28

(Azione giudiziaria)

Avverso l'accertamento e la riscossione nonché per il rimborso dei tributi previsti nella presente legge, il contribuente può proporre azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario.

Qualora sia stato presentato ricorso in via amministrativa ai sensi del successivo articolo, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il

termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

Art. 29

(Ricorsi amministrativi)

Ferma restando l'azione giudiziaria di cui al precedente articolo, avverso la notifica dell'imposta regionale sulle concessioni statali, prevista dal secondo comma dell'art. 5, può essere proposto ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta Regionale.

Lo stesso ricorso è pure proponibile avverso l'applicazione degli altri tributi regionali, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi dello Stato relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali.

Il ricorso di cui ai precedenti commi può essere sperimentato solo da chi vi abbia interesse e deve essere presentato al Presidente della Giunta Regionale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione dell'atto.

Qualora non venga recapitato a mano, il ricorso deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, agli effetti del computo dei termini, si ha riguardo alla data di spedizione risultante dal timbro postale, che deve essere apposto anche sul ricorso. Ove manchi o non sia chiaro il timbro postale, il contribuente è tenuto a provare in altro modo la data di spedizione del ricorso.

Art. 30

(Istruzione dei ricorsi amministrativi)

I ricorsi presentati al Presidente della Giunta Regionale sono comunicati entro cinque giorni agli uffici che hanno emanato l'atto impugnato, i quali, non oltre venti giorni dal loro ricevimento, devono restituirli con tutti gli atti relativi e con le proprie deduzioni.

Nel termine di cinque giorni dall'arrivo, tali deduzioni sono notificate al ricorrente, il quale può, entro i successivi dieci giorni, presentare le proprie controdeduzioni.

Si applica per tali controdeduzioni la disposizione di cui all'ultimo comma

del precedente articolo.

Art. 31

(Decisioni amministrative)

Il Presidente della Giunta Regionale deve emettere decisioni motivate non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma del precedente articolo. Decorso detto termine senza che la decisione sia stata emessa, il ricorso si intende accolto.

Le decisioni devono essere notificate integralmente al contribuente interessato, per messo regionale o comunale.

Contro di esse può essere proposto nuovo ricorso al Presidente della Giunta Regionale, entro il termine di novanta giorni, quando le decisioni siano viziate da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

Detto termine decorre dalla notificazione della decisione impugnata, nel caso di ricorso per errore di fatto o di calcolo, e dalla data di recupero del documento, nell'altro caso.

Le decisioni di cui sopra sono inviate per l'esecuzione all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Art. 32

(Impugnazione delle decisioni amministrative)

Le decisioni del Presidente della Giunta Regionale, contro le quali non sia stato proposto ricorso per revocazione ai sensi del precedente articolo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 27.

TITOLO III

VIOLAZIONI

Capo 1°

Sanzioni pecuniarie

Art. 33

(Sanzioni relative all'imposta sulle concessioni statali.)

Per il mancato pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali si applica la pena pecuniaria da un minimo di due ad un massimo di sei volte l'imposta dovuta, e in ogni caso non inferiore a lire 250.

In caso di mancato pagamento dell'imposta nei termini stabiliti, si applica, in luogo della pena di cui sopra, una soprattassa del 10 per cento dell'imposta dovuta, purché questa sia corrisposta non oltre trenta giorni della scadenza.

Art. 34

(Sanzioni relative alle tasse sulle concessioni regionali)

Per le violazioni delle norme relative alle tasse sulle concessioni regionali, si applica, secondo i casi, la pena pecuniaria o la soprattassa previste dall'art. 10, primo ed ultimo comma, del testo unico in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

Art. 35

(Sanzioni relative alla tassa di circolazione)

Per le violazioni delle norme relative alla tassa regionale di circolazione; si applicano le pene pecuniarie previste dalla tabella allegata n. 2 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5/2/1953, n. 39, e successive modificazioni.

Il conducente ed il proprietario del veicolo sono solidalmente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nella tabella stessa.

Art. 35

(Sanzioni relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Per le violazioni delle norme relative alla tassa regionale per l'occupa-

zione di spazi ed aree, pubbliche, si applicano la soprattassa e l'ammenda previste dagli articoli 292 e 294 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni ed aggiunte.

Capo II

Accertamento delle violazioni

Art. 37

(Competenze e processo verbale)

Le violazioni delle norme di cui alla presente legge sono accertate dai funzionari degli uffici incaricati dell'applicazione dei tributi regionali, dagli altri funzionari ed agenti competenti in base alle leggi dello Stato, nonché dai funzionari ed agenti dell'amministrazione regionale all'uopo incaricati e muniti di apposita tessera rilasciata dalla Regione Puglia.

Delle infrazioni accertate deve essere redatto processo verbale da trasmettersi al Presidente della Giunta Regionale.

Quando le infrazioni concernono anche un tributo erariale, un esemplare del verbale deve essere trasmesso all'ufficio competente a conoscere delle infrazioni medesime. In ogni caso, copia del verbale deve essere consegnato allo interessato.

Capo III

Definizioni delle violazioni

Art. 38

(Applicazione della pena pecuniaria definizione in via breve)

Per le infrazioni delle norme relative ai tributi regionali per le quali sia stabilita la pena pecuniaria, è consentito al trasgressore di pagare all'atto della contestazione una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre l'ammontare del tributo.

Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria.

In tal caso non si fa luogo alla compilazione del processo verbale di accertamento dell'infrazione salvo il disposto dell'art. 41 ultimo comma.

Art. 39

(Determinazione dell'ammenda - Notifica - Oblazione)

Per le violazioni delle norme della presente legge per le quali sia prevista la pena pecuniaria, qualora questa non sia stata pagata in via breve a norma dell'articolo precedente, il Presidente della Giunta Regionale dispone la notificazione al trasgressore del verbale di cui all'art. 37 con l'invito a presentare le sue deduzioni entro il termine di quindici giorni.

Decorso tale termine il Presidente della Giunta Regionale, con provvedimento motivato e definitivo, sotto forma di ordinanza, determina l'ammontare della pena pecuniaria dopo aver accertato l'esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore.

Il provvedimento viene notificato a questo ultimo e costituisce il titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria.

E' fatta salva la azione giudiziaria da proporsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione del provvedimento.

Per la definizione amministrativa dell'ammenda prevista per la violazione delle norme concernenti la tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 296 del T. U. 14/9/1931, n. 1175.

La misura dell'oblazione entro i limiti del minimo e del massimo dell'ammenda è determinata discrezionalmente dal Presidente della Giunta Regionale.

Capo IV

Riscossione, versamento e ripartizione delle sanzioni.

Art. 40

(Riscossione delle sanzioni)

Le sanzioni per le violazioni o delle norme relative all'imposta regionale sulle concessioni statali sono riscosse dagli stessi uffici cui è demandata, ai sensi dell'art. 5, la riscossione dell'imposta medesima.

Le sanzioni per le violazioni delle norme relative agli altri tributi regionali sono riscosse dagli uffici competenti alla riscossione delle sanzioni relative alla

violazione delle norme che disciplinano i corrispondenti tributi erariali e comunali.

Ai fini di cui ai predetti comma, i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta Regionale sono trasmessi in copia agli uffici suddetti.

Art. 41

(Versamento del provento delle sanzioni)

Il provento e i pagamenti delle sanzioni di qualsiasi specie per le violazioni delle norme relative ai tributi previsti nella presente legge spetta alla regione e deve essere versato entro il giorno successivo, non festivo, a quello dell'eseguito pagamento, direttamente al tesoriere regionale.

Dalle somme riscosse per pene pecuniarie ed ammende si detraggono, prima del versamento di cui al precedente comma, le spese inerenti alla riscossione nella misura fissata del 10%.

Gli uffici incaricati della riscossione delle sanzioni sono tenuti altresì a trasmettere al Presidente della Giunta regionale, non oltre il giorno cinque dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, un elenco in doppio esemplare contenente i seguenti dati per le sanzioni riscosse nel bimestre precedente:

- a) generalità del trasgressore;
- b) data e numero del verbale di accertamento;
- c) natura della violazione;
- d) estremi del provvedimento amministrativo o della sentenza di condanna passata in giudicato;
- e) specie e importo della sanzione inflitta;
- f) data e numero della bolletta dell'introito emessa;
- g) data, numero e importo dei versamenti eseguiti.

Le indicazioni di cui alle lettere b) e d) si omettono nei casi di applicazione delle sopratasse e di definizione delle violazioni in via breve.

Art. 42

(Ripartizione dei proventi)

Per la ripartizione dei proventi delle pene pecuniarie dovute per le violazioni

delle disposizioni concernenti l'imposta sulle concessioni statali, la tassa sulle concessioni regionali e la tassa regionale di circolazione si applicano le disposizioni della legge 7/2/1951, n. 168, intendendosi dovuta alla Regione Puglia, in luogo dell'Erario, la quota del 60% dei proventi.

Per la ripartizione dei proventi delle ammende dovute per le violazioni delle disposizioni relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Puglia si applicano le norme dell'art. 110 del T.U. 3/3/1934, n. 383.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43

(Prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali)

In sede di prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali, qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata media della concessione.

Art. 44

(prima applicazione della tassa regionale di circolazione)

Non può essere applicata la tassa regionale di circolazione per lo stesso periodo cui si riferisce la tassa erariale corrisposta con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 1972.

Art. 45

(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge regionale, stante l'imminente scadenza dei termini previsti, è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Art. 46

(Osservanza)

La presente legge regionale viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Puglia.

^^^^^^^^^^^^^^

Di dichiarare l'urgenza della legge a norma del combinato
disposto degli articoli 127 della Carta Costituzionale e 60 dello
Statuto della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Finocchiaro

I Consiglieri Segretari

f.to Margiotta - Ventura

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 1385/22702.

Bari, 17 dicembre 971

RINVIATA a nuovo esame del Consiglio Regionale.

Il Commissario del Governo - F/to N. Pignataro.

P.S.C.
(Dott. Franco Pasquale Convito)

Convito